

## Transizione 5.0

Il credito d'imposta  
per gli investimenti  
con risparmio  
energetico va prenotato  
sul sito del Gse

Oggi con il Sole 24 Ore il secondo  
inserto dedicato a Transizione 5.0:  
tutti i passaggi necessari per  
ottenere i bonus. Il terzo numero  
uscirà il 27 agosto. — da pag. 15 a pag.18

# Transizione 5.0

## Le regole per le imprese

### Le Sintesi del Sole

# Comunicazione preventiva: il primo passo per accedere all'agevolazione

**La procedura.** Entro cinque giorni dall'invio  
le imprese ricevono dal Gse una risposta  
con l'importo del credito d'imposta prenotato  
Per i dati non completi spazio alle integrazioni

Pagina a cura di  
**Roberto Lenzi**

**P**er iniziare la procedura per accedere al beneficio Transizione 5.0, le imprese, una volta pianificato il progetto di innovazione, trasmettono una comunicazione preventiva. Devono fare particolare attenzione in quanto le comunicazioni non possono avere ad oggetto progetti di innovazione con investimenti in beni o

attività diversi da quelli oggetto della comunicazione trasmessa.

### La comunicazione

La richiesta deve contenere le informazioni necessarie a individuare i soggetti beneficiari, il progetto di innovazione, la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, nonché l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante. L'importo è influenzato dalla percentuale di ri-

duzione dei consumi e può andare dal 35% al 45% della spesa per i pro-



getti fino a 2,5 milioni di spesa.

La comunicazione preventiva è corredata dalla certificazione del tecnico che attesta che il progetto rispetta la riduzione dei consumi e in quale percentuale.

La comunicazione sottoscritta dai legali rappresentanti, comprensiva dei relativi allegati, è trasmessa esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma informatica «Transizione 5.0», accessibile tramite Spid nel sito del Gse, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione.

La comunicazione preventiva è trasmessa in relazione a una struttura produttiva per la quale non siano stati avviati ulteriori progetti di innovazione. Una nuova comunicazione è possibile se sono stati completati i progetti di innovazione ai quali il Gse ha comunicato l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione per i quali si è quindi concluso tutto l'iter.

### Il primo esito

Le imprese attendono che il Gse faccia la verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza dei documenti e delle informazioni e soprattutto del fatto che ci siano ancora fondi disponibili. Entro cinque giorni dalla trasmissione della richiesta preventiva, le imprese ricevono dal Gse una comunicazione con l'importo del credito d'imposta prenotato. A

questo punto i fondi sono accantonati per le imprese richiedenti.

In caso di dati non correttamente caricati, ovvero di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, il Gse comunica alle imprese i dati e la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni.

Il decreto prevede anche una sorta di coda. Nel caso di indisponibilità delle risorse, la comunicazione preventiva si intende in ogni caso trasmessa. Nel caso di nuova disponibilità, il Gse ne dà comunicazione alle imprese, le quali devono confermare entro dieci giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa. Entro cinque giorni dall'avvenuta conferma, il Gse comunica alle imprese l'importo del credito d'imposta prenotato.

### Acconto del 20%

Per dimostrare di aver ottemperato all'obbligo di versare il 20% di acconto, il decreto prevede che le imprese, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Gse, trasmettano una nuova comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione degli investimenti. In caso di mancato adempimento le imprese perdono il diritto ad accedere al contributo. Il Gse ha nuovamente cinque giorni per trasmettere alle

imprese la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali risulta una riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato.

### La conclusione

A seguito del completamento del progetto le imprese trasmettono la comunicazione con riportata la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta. La comunicazione di completamento è corredata, tra l'altro, dalla certificazione finale del tecnico che conferma che il progetto è in linea con quanto preventivato e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di interconnessione dei beni nonché dalla certificazione dei costi.

Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il Gse, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica alle imprese l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'identikit della misura

### I beneficiari

Le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici

### Gli esclusi

Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal Rd 267/1942, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019), o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive in base al Dlgs 231/2001. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

### Le spese ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente:

#### Primo scaglione

- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Sono previste maggiorazioni dell'agevolazione se le riduzioni dei consumi sono più alte

#### Secondo scaglione

- se la riduzione dei consumi nella struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale è superiore al 6% o, in alternativa, se la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento

#### Terzo scaglione

- se la riduzione dei consumi nella struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale è superiore al 10% o, in alternativa, se la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento

### I nuovi beni agevolabili

Rientrano tra i beni dell'allegato B alla legge 232/2016, anche:

**a)** i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla

DS6901

sensoristica IoT di campo (Energy dashboarding);  
**b)** i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili:  
● investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del Dl 181/2023. I beni devono essere di produzione europea.

- spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati in beni ammissibili ivi compreso gli investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica, e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite

### Le condizioni e le misure

Il sistema di agevolazione si compone di nove aliquote, incrociando volumi di investimento con risultati in termini di risparmio energetico

Per investimenti fino a 2,5 milioni il credito di imposta sarà:

- 45% nel terzo scaglione di efficienza energetica (cioè quella con migliori risultati di risparmio)
- 40% nel secondo scaglione
- 35% nel primo scaglione

Per investimenti nella fascia 2,5-10 milioni di spesa il credito d'imposta sarà:

- 25% nel terzo scaglione di efficienza energetica
- 20% nel secondo scaglione
- 15% nel primo scaglione

Per investimenti tra 10 e 50 milioni il beneficio fiscale il credito d'imposta sarà:

- 15% nel terzo scaglione di efficienza energetica
- 10% nel secondo scaglione
- 5% nel primo scaglione

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il decreto assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni individuati nell'allegato B alla legge 232/2016 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato

DS6901

esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi

### Le modalità di calcolo

La riduzione dei consumi è riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti in un prossimo decreto.

### Le comunicazioni

Per l'accesso al contributo, le imprese devono presentare comunicazioni al ministero delle Imprese e del made in Italy ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini definiti

### Le certificazioni tecniche

Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di certificazioni sotto forma di perizia asseverata rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy

Queste dovranno attestare il rispetto all'ammissibilità e il completamento degli investimenti:

a) ex ante, individuando la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;  
b) ex post, confermando l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10mila euro

### La certificazione delle spese

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro (articolo 8 del Dlgs 39/2010)